



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 18 della seduta del 24/03/2020

Oggetto: CT. n. 633/2020 - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzionale per l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 13 e 2, commi 4, 5, 6, della legge Regionale della Calabria 16 dicembre 2019 n.56, pubblicata sul BUR n. 139 del 16 dicembre 2019 recante: *“Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009 n. 47 – tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria.*

Presidente F.to Jole Santelli

Il Coordinatore Reggente F.to Avv. Gianclaudio Festa

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	IOLE SANTELLI	Presidente	x	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	x	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	x	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	x	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 20/02/2020 alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente della Giunta regionale in carica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso giudizio di illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 13 e 2, commi 4, 5, 6, della legge Regionale della Calabria 16 dicembre 2019 n.56, pubblicata sul BUR n. 139 del 16 dicembre 2019 recante: *“Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009 n. 47 – tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria;*

VISTA la comunicazione della Direzione generale del Consiglio Regionale del 06/03/2020 avente ad oggetto *“autorizzazione adempimenti per la costituzione in giudizio”*.

VISTE le controdeduzioni del Settore Assistenza Giuridica del Consiglio Regionale trasmesse a mezzo pec in data 16/03/2020 alla Sede Centrale dell'Avvocatura Regionale

RITENUTO, conseguentemente, che le disposizioni di cui sopra non presentano i profili di illegittimità costituzionale rilevati;

RAVVISATO l'interesse della Regione Calabria a resistere al ricorso in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale, per la tutela delle prerogative regionali costituzionali garantite;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto relativamente alla costituzione di parte civile della Regione Calabria: *“5. Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valutata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie”*;

VISTA la nota n. 182638 del 31/05/2017 con la quale questa Avvocatura comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Coordinatore dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

-Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura organizzativa;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o del Vice Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore competente

DELIBERA

Per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1996, come modificato dall'art.1, co 10, della legge regionale n. 12 del 2005, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi la Corte Costituzionale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene richiesto lo scrutinio della legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 13 e 2, commi 4, 5, 6, della legge Regionale della Calabria 16 dicembre 2019 n.56, pubblicata sul BUR n. 139 del 16 dicembre 2019 recante: *“Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009 n. 47 – tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria;*

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale all'avvocato che verrà nominato con decreto dal Coordinatore dell'Avvocatura;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;

di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33(laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Jole Santelli